

La riforma sulle intercettazioni, in sintesi

In queste ultime settimane è stata pubblicata la notizia sulla disponibilità del nuovo impianto legislativo che regolarizzerà l'utilizzo delle intercettazioni. Un riforma criticata non tanto per i suoi contenuti, benché non abbia accontentato in modo completo tutti i principali soggetti coinvolti, ma soprattutto per il fatto che sia stata completata nei tempi della legislatura rispetto ad altre riforme altrettanto attese, come quella dello ius soli che, per altri versi, avrebbe comunque aiutato nella lotta al terrorismo così come ha evidenziato il Ministro dell'Interno Marco Minniti in un recente forum svoltosi nella sede romana di *Avvenire*, dichiarando che «*chi si integra bene difficilmente aderirà ai proclami dei terroristi*».

La riforma delle intercettazioni è il risultato finale dell'esame del decreto legislativo A.G. 472 che, dando attuazione alla legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha delegato il Governo ad adottare decreti legislativi per riformare, appunto, la disciplina delle intercettazioni. Quanto ai tempi, di riforma se ne parla alla fine di quest'anno perché la delega andava esercitata entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge n. 103, dunque entro il 3 novembre 2017. Tuttavia, la presentazione dello schema di decreto alle Camere il 3 novembre 2017 ha attivato il c.d. **slittamento del termine per l'esercizio della delega**, che il comma 83 individua in 60 giorni. La delega poteva dunque essere esercitata entro il 2 gennaio 2018.

Singolare, come abbiamo già evidenziato su questa rivista, il fatto che il Garante della privacy avesse fornito il proprio parere sullo schema di decreto legislativo, invitando il Governo a rivedere alcuni articoli e a sopprimerne altri, lo stesso 3 novembre 2017 giorno in cui lo schema è stato approvato dal Consiglio dei ministri. Tale schema è stato trasmesso alle Camere ed è stato approvato il 18 dicembre 2017 in secondo esame preliminare da parte del Consiglio dei ministri. Il nuovo schema (A.G. 472-bis) è stato trasmesso dal Governo per una seconda valutazione delle Commissioni parlamentari. Ricordiamo che le Commissioni hanno 10 giorni di tempo per formulare un nuovo parere; decorso tale termine, i decreti legislativi possono comunque essere emanati. La Commissione Giustizia della Camera nella seduta del 19 dicembre 2017 ne ha avviato l'esame, approvando parere favorevole il giorno successivo 20 dicembre 2017; la Commissione Giustizia del Senato ha avviato l'esame il 20 dicembre 2017, non ha espresso parere definitivo e tuttavia è decorso il relativo termine.

Il decreto legislativo (A.G. 472) consta di 9 articoli attraverso i quali, in sintesi;

- inserisce nel codice penale il delitto di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente (art.1);
- vieta la trascrizione, anche sommaria delle comunicazioni dei difensori nei colloqui con l'assistito (art.2);
- prevede che, quando l'ufficiale di polizia giudiziaria che procede all'intercettazione ascolta una comunicazione non rilevante a fini di giustizia penale ovvero contenente dati sensibili, non la trascriva neanche sommariamente (art. 2);
- in relazione alla procedura di selezione delle intercettazioni, disciplina la fase del deposito dei verbali e delle registrazioni, con la possibilità offerta alle parti di prenderne cognizione, e la fase dell'acquisizione del materiale intercettato al fascicolo delle indagini (art. 3);
- prevede che i difensori possano ottenere la trasposizione su supporto informatico delle registrazioni acquisite al fascicolo, ma non possano estrarre copia dei verbali di trascrizione delle conversazioni. La trascrizione delle intercettazioni dovrà infatti essere effettuata all'apertura del dibattimento (art. 3);
- disciplina le intercettazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili (art. 4);
- prevede che tutti gli atti delle intercettazioni non acquisiti al fascicolo siano restituiti al PM per la conservazione nell'archivio riservato tenuto presso l'ufficio del PM e siano coperti da segreto; ogni accesso all'archivio dovrà essere registrato (art. 5);
- semplifica i presupposti, sulla base dei presupposti dei "sufficienti" indizi di reato, per disporre le intercettazioni nei procedimenti per i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (art. 6);
- prevede che dall'attuazione della riforma non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (art. 8);
- detta una norma transitoria in base alla quale la riforma potrà applicarsi alle intercettazioni autorizzate dopo 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo (art. 9).

Sull'art. 8, la relazione illustrativa che accompagna il decreto conferma gli effetti di neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato derivanti dal provvedimento; inoltre, le risorse e le strumentazioni informatiche già in dotazione all'amministrazione di giustizia, per quanto attiene la sostenibilità degli oneri inerenti la conservazione e tenuta dell'**Archivio riservato**, già rispondono alle nuove esigenze tecniche. Tuttavia, se quella illustrativa tranquillizza per un verso, la relazione tecnica, dall'altro, mette in guardia sullo stato di ammodernamento di tutte le strumentazioni informatiche (quindi quelle già in dotazione), perché prevede la necessità di un intervento in tal senso, nei prossimi anni, coperto dagli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio 2018 del Ministero di giustizia, capitolo 7203, di euro **150.648.555 per l'anno 2018, di euro 207.119.084 per l'anno 2019 e di euro 258.756.118 per l'anno 2020**.

L'archivio riservato è stato uno degli oggetti del contendere tra le parti, perché la sua formulazione originaria non era del tutto chiara, anche se occorre rilevare che una sua quasi identica definizione già si trovava nel disegno di legge n. 1512 di riforma delle intercettazioni approvato alla Camera il 17 aprile 2007 (art. 19) e rimasto inattuato. La Commissione di giustizia della Camera ha chiesto di specificare che l'archivio fosse gestito anche con modalità informatiche, dando così una connotazione più moderna al concetto di archivio. L'**archivio riservato** è messo in evidenza rispetto ad altri aspetti, perché proprio per dare il tempo alle Procure di adeguarsi su quanto stabilito dal nuovo articolo 89-bis del cpp, l'intero impianto di riforma sarà attuato dopo 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, «*adeguando le linee di sorveglianza e controllo alle norme dettate dal Garante e poste a protezione dei dati personali*». Un'attenzione alla "**privacy**" che però non si è registrata verso il trojan. Infatti, la Commissione di giustizia del Senato ha osservato che i requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante trojan avrebbero dovuto sottostare al parere del Garante della privacy, ma il Legislatore non ha ritenuto di dover recepire l'osservazione, in quanto i programmi informatici saranno individuati dal Ministero in modo corrispondente agli standard di "**sicurezza**".

Giovanni Nazzaro

